

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "SAMARCANDA SOLIDALE APS"



Art.1 SEDE, COSTITUZIONE, DURATA, OGGETTO SOCIALE

L'Associazione di Promozione Sociale "Samarcanda Solidale APS" è un'associazione non riconosciuta il cui Statuto è redatto seguendo le norme previste dalla legge 106 del 06/06/2016 e dal d.lgs 117 del 03/07/2017 e nelle more della loro applicazione tiene conto anche di quanto previsto dal d.lgs 460 del 04/12/1997 e dalla legge 383 del 07/12/2000.

Una volta ottenuta l'iscrizione - o nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, attraverso l'adesione ad una rete associativa nazionale, o ad uno dei registri di APS già esistenti - la denominazione sociale dell'Associazione sarà automaticamente aggiornata con l'acronimo "APS" e diventerà "Samarcanda Solidale - APS".

Art.2 L'Associazione ha sede, attualmente in Roma, ha durata a tempo indeterminato. La modifica del domicilio della sede sociale non comporta modifica statutaria, una volta deliberato dall'Assemblea va comunicato alle autorità competenti.

Art. 3 FINALITA' E SCOPI

L'Associazione è apartitica ed opera nel rispetto della Costituzione della Repubblica Italiana, quali la democraticità e l'uguaglianza nella struttura, le pari opportunità tra uomini e donne, anche nella elettività delle cariche associative, la libertà e la dignità dell'uomo, la gratuità delle cariche sociali, con lo scopo di contribuire alla solidarietà ed allo sviluppo sostenibile ed assume la veste di Associazione di Promozione Sociale. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla Legge.

Lo scopo che l'Associazione si propone di raggiungere, anche attraverso la collaborazione con altre associazioni e strutture simili, è quello di svolgere un servizio di trasporto gratuito per persone "fragili", impossibilitate a sostenere il costo di un normale servizio di trasporto.

Per la realizzazione dello scopo di cui al comma precedente, l'Associazione avrà il compito di:

- 1) reperire fondi pubblici e/o privati, da destinare alle attività descritte nel precedente punto;
- 2) gestire, attraverso il reperimento di autovetture disponibili, il servizio di trasporto in favore di soggetti fragili;
- 3) verificare l'effettivo stato di necessità da parte dei soggetti richiedenti il servizio di trasporto gratuito.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti, contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'Associazione, nello svolgimento delle sue attività, potrà instaurare ogni forma di partecipazione e collaborazione con altre Associazioni, Federazioni e con Enti pubblici e/o privati, nazionali, locali e internazionali, che non siano in contrasto con la natura e gli scopi previsti dal presente Statuto.

Art. 4 ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

L'Associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività di interesse generale, di cui all' Art. 5 del Dlg117/2017:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'Art. 1, commi 1 e 2 della Legge n.328/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5/2/1992 n.104 ed alla Legge

22/6/2016 n.112 e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 5 lettera a) del Decreto Legislativo n. 117/2017;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e /o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali di diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente Art. 4, ai sensi dell' art. 5 lettera i) del Decreto Legislativo n. 117/2017;
- radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'Art. 16, comma 5 della legge 6/8/1990 n.223 e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 5 lettera j) del Decreto Legislativo n. 117/2017;
- organizzazione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso, ai sensi dell'art. 5 lettera k) del Decreto Legislativo n. 117/2017.

L'Associazione svolgerà le suddette attività attraverso lo sviluppo delle seguenti iniziative:

- promuovere momenti aggregativi e ricreativi, attraverso la partecipazione a convegni, mostre, esposizioni, cineforum, spettacoli e altre manifestazioni di valenza sociale e culturale;
- organizzare e promuovere la partecipazione ad eventi di natura sportiva dilettantistica, relativi alle varie discipline, in collaborazione anche con le Federazioni ed Enti Sportivi presenti sul territorio;
- favorire e sollecitare iniziative atte ad armonizzare la vita associativa, allo scopo di accrescere le capacità morali, intellettuali, fisiche ed artistiche dei Soci e dei loro familiari nonché di promuovere quelle innovative e quelle di alto contenuto culturale e sociale,
- promuovere l'assistenza e la solidarietà fra i soci.

Art.5 ATTIVITA' DIVERSE

L'Associazione può perseguire, altresì, attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui al precedente Art.4 , di seguito elencate a titolo meramente esemplificativo:

- cura di edizioni di stampe periodiche, in formato cartaceo o telematico, a carattere locale, regionale, nazionale, internazionale;
- cura e distribuzione di edizioni cartacee, digitali o video a carattere divulgativo relative ai soggetti dei propri scopi;
- creazione di eventi, promozione di corsi di formazione su temi di volta in volta individuati;
- promozione, organizzazione e gestione di campagne di raccolta fondi per fini propri;
- sviluppo di iniziative e progetti con Enti pubblici e privati, istituzioni locali, europee ed internazionali,
- sviluppo e diffusione di studi e competenze professionali in tema di quei contesti istituzionali che possano concorrere al miglioramento della vita della popolazione;
- organizzazione e promozione di iniziative di educazione sull'andamento dei servizi pubblici essenziali anche mediante convegni, congressi, workshop;
- assicurazione di un costante flusso di informazioni tra l'Associazione ed i soci;
- promozione ed elaborazione di studi e ricerche su temi le finalità proprie dello Statuto;
- promozione e realizzazione di ogni altro servizio idoneo al raggiungimento degli scopi sociali.

Altre iniziative utili al raggiungimento degli scopi prescritti dell'Associazione potranno essere decise in base alle esigenze ed alle necessità della struttura organizzativa.

L'Associazione, per il perseguimento dei propri fini potrà partecipare a Consorzi, ad Associazioni Temporanee o ad altre Associazioni con oggetto analogo o complementare al proprio.

Per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre promuovere iniziative finalizzate alla raccolta occasionale di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale, svolgere attività commerciali e produttive, accessorie e strumentali ai propri fini istituzionali.

Art. 6 SOCI

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo previsto dalla Legge. Può diventare socio chiunque approvi le finalità dell'Associazione, si riconosca nel presente Statuto e abbia compiuto il diciottesimo anno di età, indipendentemente dalle proprie condizioni economiche, identità sessuale, nazionalità, appartenenza politica, etnica e religiosa.

I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio solo previo consenso del genitore o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

Agli aspiranti soci sono richiesti l'accettazione e l'osservanza dello statuto e il rispetto della civile convivenza.

Il Consiglio Direttivo deciderà entro 90 giorni dalla presentazione della domanda di ammissione, sull'ammissione o meno del nuovo associato all'interno dell'Associazione.

All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'Associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di associato e sarà inserito nel libro dei soci.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 8. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Gli aspiranti soci devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare e attenersi allo statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

L'adesione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriore rispetto al versamento della quota associativa annuale. E' comunque facoltà degli iscritti all'Associazione poter effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.

Art. 7 DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Tutti i soci hanno uguali diritti: i soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato.

Essi hanno inoltre il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 15 giorni, l'appartenenza all'Associazione.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e fare rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute ed autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo. L'Associazione, in caso di particolare necessità, può intrattenere rapporti di lavoro retribuito anche con i propri associati.

L'iscrizione all'Associazione può essere richiesta anche per via telematica con pagamento elettronico della quota associativa.

Il Socio ha il dovere di:

- a) attivarsi per l'affermazione e la realizzazione dei principi contenuti nello Statuto;
- b) osservare lo Statuto e i Regolamenti, nonché adempiere alle decisioni legalmente assunte dagli organi statutari;
- c) versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito, entro il termine stabilito e nel rispetto delle norme regolamentari vigenti;
- d) partecipare costantemente e attivamente alla vita e alle attività dell'Associazione, cooperando alla sua

crescita ed alla elaborazione delle sue decisioni.

e) mantenere un comportamento leale e dignitoso che non si ponga in contrasto con gli scopi dello Statuto e le deliberazioni adottate e che sia riguardoso verso gli altri soci e gli organi dell'Associazione;

f) svolgere la propria attività in favore della Associazione e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Agli associati sono riconosciuti i seguenti diritti:

- diritto di elettorato attivo e passivo a tutti gli organi associativi;
- diritto di partecipazione ad ogni attività associativa;
- diritto di esaminare i libri sociali secondo quanto previsto dalla legge e dal presente Statuto;
- diritto di essere informati sulle attività dell'Associazione e controllare l'andamento;
- diritto di prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- diritto di denunciare i fatti censurabili ai sensi dell' Art. 29 del Codice del Terzo Settore

Ogni associato gode, sulla base del regolamento approvato dal Consiglio Direttivo, dei servizi offerti dall'Associazione.

Art. 8 RECESSO – CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO

E' esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa.

Il socio rimane tale fino a quando lo stesso non recede dall'Associazione o non si verifichino una delle cause che ne prevedono l'esclusione, come stabilito dal successivo art. 11.

Tutti i soci iscritti all'Associazione da almeno tre mesi ed in regola con il pagamento delle quote associative, hanno diritto di voto in Assemblea per l'approvazione e le modificazioni del presente Statuto, per l'approvazione del Bilancio e dei regolamenti, nonché per l'elezione degli organi direttivi dell'Associazione alle cui cariche possono altresì liberamente concorrere.

Art. 9 SERVIZI PER GLI ASSOCIATI

I soci hanno diritto di ricevere all'atto dell'ammissione, purché siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale, la tessera sociale, di usufruire di tutte le strutture, dei servizi, delle attività, delle prestazioni e provvidenze attuate dall'Associazione, nonché di intervenire con diritto di voto nelle assemblee. Le strutture, i servizi e le attività sono esplicitati nei regolamenti interni dell'Associazione.

Nel caso in cui la quota associativa non venga versata entro 30 giorni dalla delibera del Consiglio Direttivo che stabilisce la misura della quota associativa annuale, si potrà procedere alla sospensione dell'esercizio dei diritti associativi.

Art. 10 I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di Associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo ed all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

Art. 11 ESCLUSIONE

I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:

- a) quando non ottemperano alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- b) quando si rendano morosi del pagamento della tessera e delle quote sociali senza giustificato motivo;
- c) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione.

Le espulsioni e le radiazioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri. I soci radiati per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi, pagando una nuova quota di iscrizione.

I soci espulsi o radiati potranno ricorrere contro il provvedimento ai Proviviri (se eletti) o al Collegio dei Sindaci revisori che nell'occasione assumono i compiti propri del Collegio dei Proviviri.

Art. 12 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono: